

**INTESA**  
**ai sensi della LR 20/2000 e della LR 7/2004**

**VARIANTE GENERALE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE) DELLA**  
**PROVINCIA DI MODENA**  
**con VALORE E GLI EFFETTI DI PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE)**  
**per il Comune di Montecreto**  
**ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004**

**TRA**

- la PROVINCIA di MODENA rappresentata da Alberto Caldana in qualità di Assessore all'Ambiente e Difesa del Suolo, Protezione Civile e politiche faunistiche, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 (d'ora in poi "Provincia")

E

- il COMUNE DI MONTECRETO rappresentato da Luciano Beccati in qualità di Sindaco a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 09.03.2009 (d'ora in poi "Comune")

Premesso che

1. la Legge Regionale 17 Luglio 1991 n. 17 affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (d'ora in poi PIAE); il procedimento è disciplinato oltre che dalla LR 17/1991, dalla LR 20/2000 e dalla LR 7/2004. Il PIAE costituisce piano stralcio e di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (d'ora in poi PTCP);
- 2 la Provincia di Modena ha dato avvio alla redazione della variante generale PIAE con delibera n. 240 resa dal Consiglio Provinciale nella seduta del 23/11/2005; successivamente con delibera della Giunta provinciale n. 275 del 04/07/2006 sono stati approvati i documenti portati alla Conferenza di Pianificazione, i cui lavori sono terminati in data 21.12.2006;
3. l'art. 23 della Legge Regionale n. 7/2004 ("Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali"), stabilisce che il PIAE "può assumere, previa intesa con i Comuni, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE), rinviando alle procedure di cui all'art. 21 LR 20/00 2°, 3°, 4° comma per il perfezionamento dell'intesa stessa";
4. Il Comune di Montecreto ha chiesto che il PIAE abbia valenza di PAE e a tal fine la Provincia e il Comune di Montecreto hanno sottoscritto l'Accordo Territoriale giusta delibera Consiglio provinciale n. 7 assunta nella seduta del 23 gennaio 2008 e del Consiglio comunale n. 44 del 30 novembre 2007;
5. in conformità all'art. 5 all'Accordo territoriale, attraverso il lavoro del Gruppo paritetico, la Provincia ha predisposto la parte del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Montecreto;
6. la Provincia ha adottato la Variante Generale al PIAE con valenza di PAE con delibera n. 93 assunta nella seduta del Consiglio provinciale del 25 giugno 2008, piano trasmesso per il deposito al Comune di Montecreto dal 30 luglio al 30 settembre 2008;
7. la Provincia ha ricevuto n. 1 osservazioni in relazione alla parte del PAE del Comune di Montecreto (allegato A);

**8.** Il gruppo paritetico di cui all'art 5 dell'Accordo territoriale ha esaminato le osservazioni e fornito alla Provincia elementi utili per la formulazione delle controdeduzioni e la produzione dei materiali grafici.

**9.** La Provincia con delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 ha approvato la PROPOSTA di atto deliberativo avente ad oggetto le controdeduzione e conseguentemente la PROPOSTA di piano PIAE avente valenza di PAE per il Comune di Montecreto (allegato B);

**10.** la Provincia deve acquisire sulla proposta dell'atto deliberativo l'INTESA con le amministrazioni interessate alla copianificazione, ai sensi dell'art. 27, 9 comma, della LR 20/2000, prima della approvazione del PIAE con valenza di PAE affinché la delibera possa avere gli effetti di PAE;

**11.** contestualmente la PROPOSTA di atto deliberativo di controdeduzione e approvazione del PIAE è inoltrata alla Regione ai sensi dell'art. 27, comma 9, lettera a), della LR 20/2000;

**12.** pertanto successivamente alla sottoscrizione della presente Intesa il Consiglio Provinciale potrà approvare il PIAE con valenza di PAE per il Comune di Montecreto;

**13.** la Provincia in sede di approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Montecreto, potrà recepire considerazioni, o proposte di modifica formulate dal Consiglio comunale con l'atto di approvazione dell'Intesa, solo qualora queste abbiano valenza non sostanziale in quanto coerenti con i criteri definiti dalla Conferenza di pianificazione ed i contenuti specifici del PIAE/PAE, in particolare qualora idonee ad assicurare una maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente;

**14.** Successivamente all'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Montecreto, il medesimo Comune assume nuovamente ogni potestà e competenza in materia di pianificazione delle attività estrattive e pertanto potrà procedere alle integrazioni e modifiche con varianti al PAE, in conformità al PIAE e alle normativa vigente (LR 17/1991; LR 20/2000; LR 7/2004; LR 9/2008 e D. Lgs 152/2006);

**Tutto ciò premesso ed accettato quale parte integrante del presente Accordo,**

si conviene e si stipula quanto segue

#### **ART. 1 - PREMESSE**

Le parti confermano la volontà già espressa e pertanto che la Variante generale al PIAE abbia la valenza di PAE del Comune di Montecreto, ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

**2.1** Con la presente Intesa la Provincia e il Comune danno attuazione all'Accordo preliminare e all'Accordo Territoriale richiamati in premessa e proseguono nella definizione concertata del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Montecreto.

**2.2** La presente Intesa definisce:

- a) la procedura per la definizione del PIAE a valenza PAE (d'ora in poi PIAE/PAE);
- b) condivisione delle decisioni assunte sulle osservazioni presentate (vedansi allegati A e B);
- c) le forme di collaborazione, in particolare ai fini dell'attività di monitoraggio in relazione all'attuazione del PIAE / PAE;
- d) la determinazione della spesa per la redazione del PIAE/PAE che il Comune di Montecreto deve corrispondere alla Provincia.

#### **ART. 3 – DEFINIZIONE DEL PAE.**

**3.1** Il titolare del procedimento relativo alla definizione del PIAE/PAE è la Provincia di Modena e ad essa compete la responsabilità amministrativa e il compito di ordinare l'attività amministrativa, assicurando la trasparenza, massima partecipazione, efficacia e celerità dell'azione.

**3.2** In ragione dei principi di buon andamento e partecipazione le parti riconoscono di avere cooperato e avere svolto di concerto l'esame delle principali questioni emerse nel corso dell'elaborazione del PIAE/PAE, in particolare attraverso il lavoro del gruppo paritetico di lavoro di cui all' art. 5 dell'Accordo Territoriale.

**3.3** Nel periodo di pubblicazione sono pervenute alla Provincia n. 1 osservazioni con riferimento specifico al PAE del Comune di Montecreto (allegato A).

**3.4** La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha definito la PROPOSTA di controdeduzione e di piano da sottoporre alla Regione, ai Comuni interessati e al Consiglio Provinciale (allegato B) delibera che è integrante della presente intesa;

**3.5** La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha altresì deliberato lo schema della presente intesa che si perfeziona con l'approvazione del presente testo da parte del Comune di Montecreto, con gli effetti indicati nel presente testo;

**3.6** il perfezionarsi della presente intesa col Comune di Montecreto è condizione per l'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il medesimo Comune di Montecreto.

**3.7** Il PIAE con valenza di PAE si perfeziona con l'approvazione del piano da parte del Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale esaminata la PROPOSTA di delibera di controdeduzione, le Intese con i Comuni e l'Accordo con la Regione, potrà apportare le modifiche ritenute utili e quelle richieste dagli enti interessati alla copianificazione. Dette modifiche non determinano la necessità di nuove Intese o accordi se non comportano modifiche sostanziali e se volte ad assicurare maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente.

#### **ART. 4 - SPESE**

**4.1** Per quanto concerne la ripartizione dei costi, l'ammontare complessivo è determinato in € 2.000,00 (duemila euro) somma inferiore a quella precedentemente definita con l'Accordo territoriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.11.2007.

**4.2** L'importo di cui al precedente comma sarà corrisposto alla Provincia di Modena entro 60 giorni dalla data di assunzione della delibera di approvazione del PIAE.

*Letto e sottoscritto, addì*

**IL COMUNE DI MONTECRETO**

Luciano Beccati

**LA PROVINCIA di MODENA**

Alberto Caldana

# COMUNE DI MONTECRETO

## CONTRODEDUZIONI

71

## OSSERVAZIONE N. 71

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di Montecreto</b>
<b>Protocollo</b>	n. 101322/8.5.3 del 08.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Il Comune di Montecreto chiede: 71/1 vengano riassegnati i 5.000 m <sup>3</sup> di pietra da taglio già previsti nel PIAE 1996-2007 con la possibilità di utilizzare lo scarto prodotto per produrre granulati fino ad un massimo di 50.000 m <sup>3</sup> , con conseguente incremento della capacità estrattiva del sito. 71/2 che inoltre venga consentita la possibilità di insediare un'attività di raccolta e trasformazione finalizzata al recupero di materiale inerte all'interno della cava S. Michele.

### **CONTRODEDUZIONE**

**71/1** Con la richiesta il Comune tende a dare una risposta a bisogni locali di materiali naturali; si tratta di una scelta condivisibile e coerente con i principi che hanno ispirato la redazione del PIAE: autosufficienza, ridurre i costi dei materiali e impatti dovuti ai trasporti, incrementare attività economiche locali con conseguente tenuta dell'occupazione.

Occorre inoltre considerare che il PIAE rispetto alle previsioni non ha reperito adeguata quantità di lapidei.

La Provincia accoglie l'osservazione del Comune e assegna un ambito di pietra da taglio per 5.000 m<sup>3</sup> e fino ad un massimo di 50.000 m<sup>3</sup> per produrre granulati di materiali lapidei di monte. La localizzazione dell'ambito deve avvenire mediante variante al PAE e in conformità alle norme vigenti e la localizzazione dell'ambito deve inoltre conformarsi alle prescrizioni dettate dal PTCP.

L'ambito deve essere ripristinato in conformità al contesto naturalistico circostante.

L'osservazione 71/1 **È ACCOLTA.**

**71/2** Quanto alla richiesta di indicare una diversa destinazione finale post cava per Monte San Michele, in particolare ad usi raccolta e trasformazione finalizzata al recupero di materiale inerte, si sottolinea come il PIAE definisca di norma solo usi di tipo naturalistico o con destinazioni connesse a usi pubblici, in coerenza con la localizzazione dei siti.

Altre destinazioni possono essere recepite se già previste dagli strumenti urbanistici o, in sede di redazione del PIAE / PAE, solo se sono state oggetto di specifiche valutazioni già in sede di adozione (Valsat).

Per introdurre tale uso occorre infatti che vengano previamente affrontate le tematiche derivanti dall'uso non temporaneo dell'area (temporanea è solo la cava), e non connesso all'attività estrattiva.

Tale uso può essere definito da altri strumenti di programmazione generale (PTCP, PSC/ POC – PRG).

La proposta, quindi, non può essere accolta in questa fase del procedimento; ciò non significa escluderla, in quanto la destinazione d'uso da assegnare all'area, una volta che questa sia collaudata, può essere definita con lo strumento urbanistico generale.

L'osservazione 71/2 **NON È ACCOLTA.**

#### **Errata corrige**

**71/2** Compete specificatamente al PAE indicare la localizzazione degli impianti connessi all'interno delle aree destinate ad attività estrattiva, che devono essere smantellati a conclusione della vita della cava. La permanenza dell'impianto successivamente all'esaurimento della cava è ammissibile se ed in quanto previsto dallo strumento urbanistico e fatti salvi diritti acquisiti, fatti questi non accertati né accertabili nella procedura di che trattasi. E' pertanto acquisita la presenza dell'impianto nell'area della cava Monte San Michele. Quanto invece alla possibilità di indicare una diversa destinazione finale post cava per Monte San Michele, in particolare ad usi raccolta e trasformazione finalizzata al recupero di materiale inerte, si sottolinea come il PIAE definisca di norma solo usi di tipo naturalistico o con destinazioni connesse a usi pubblici, in coerenza con la localizzazione dei siti.

Altre destinazioni possono essere recepite se già previste dagli strumenti urbanistici o, in sede di redazione del PIAE / PAE, solo se sono state oggetto di specifiche valutazioni già in sede di adozione (Valsat).

Per introdurre tale uso occorre infatti che vengano previamente affrontate le tematiche derivanti dall'uso non temporaneo dell'area (temporanea è solo la cava), e non connesso all'attività estrattiva.

Tale uso può essere definito da altri strumenti di programmazione generale (PTCP, PSC/ POC – PRG).

La proposta, quindi, non può essere accolta in questa fase del procedimento; ciò non significa escluderla, in quanto la destinazione d'uso da assegnare all'area, una volta che questa sia collaudata, può essere definita con lo strumento urbanistico generale.

L'osservazione 71/2 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

## ALLEGATO B

### COMUNE DI MONTECRETO PIAE CON VALENZA DI PAE

E' stata presentata una osservazione specifica n. 71, PARZIALMENTE ACCOLTA.

La Provincia assegna un ambito di pietra da taglio per 5.000 m<sup>3</sup> e fino ad un massimo di 50.000 m<sup>3</sup> per produrre granulati di materiali lapidei di monte e pertanto si modificano la tabella del PAIE riepilogativa dei materiali estratti da cave di monte e la tabella del comune di Montecreto. La localizzazione dell'ambito, che dovrà essere effettuata in conformità alle specifiche del PAIE e del PTCP, avverrà mediante variante al PAE da assumere entro il termine di validità del presente Piano.

Si propone di modificare i contenuti del PAIE / PAE, con le seguenti modifiche derivanti da:

- accoglimento totale o parziale delle riserve della Regione Emilia Romagna (vedi relativo documento);
- accoglimento totale o parziale di osservazioni pervenute di carattere generale (vedi relativo documento);
- accoglimento parziale dell'osservazione n. 71
- recepimento delle prescrizioni della Valutazione di Incidenza per l'AEC Monte San Michele;
- parere ARPA che testualmente di seguito si riporta:

#### PAE Comune di Montecreto.

AEC "Cava San Michele"

#### Norme tecniche di Attuazione

##### Art. 14 Piano di monitoraggio ambientale (P)

Al comma 7 di questo articolo, si individuano gli enti a cui devono essere inviati i dati di monitoraggio: si richiede di integrare la norma inserendo Arpa oltre a Comune e Provincia in accordo a quanto prescritto dalle Norme del PAIE (Art. 13 comma 9).

Si richiede inoltre di integrare il presente articolo con la seguente prescrizione, in adeguamento alle NTA del PAIE. Tale disposizione risulta di importanza rilevante al fine di garantire un monitoraggio adeguato sulle matrici ambientali impattate dalle attività estrattive:

*- Nel caso la ditta titolare dell'autorizzazione ometta di trasmettere i dati e l'omissione si ripeta nonostante inviti e solleciti, tale comportamento deve essere valutato anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti quali sospensioni dell'esercizio dell'attività, revoche e l'applicazione di sanzioni pecuniarie.*

Si condivide la valutazione espressa e pertanto si inseriscono la parola "ARPA" al comma 7 art. 14 e due ulteriori commi all'art. 14 delle NTA.

ACCOLTA

##### Art. 16 PAE: La demolizione e il trasferimento degli impianti di trasformazione (D)

Al fine di garantire l'effettivo spostamento e/o demolizione degli impianti di trattamento degli inerti, si richiede di legare l'insediamento dell'impianto ad una garanzia fidejussoria, si richiede di integrare la presente norma con la prescrizione individuata dal PAIE e riportata di seguito:

*- "Gli accordi e le Convenzioni devono contenere le procedure di controllo e di verifica dell'effettivo rispetto degli obblighi connessi al trasferimento, nonché la prestazione di idonea garanzia fidejussoria, e la specificazione delle relative clausole di decadenza dell'autorizzazione, le cause che comportano la sospende dell'attività e le clausole sanzionatorie correlate all'inadempimento dell'obbligo di demolizione o trasferimento degli impianti. Resta salvo il potere*

*sanzionatorio di natura autoritativa del Comune in relazione a fatti non indicati nella Convenzione / Accordo e disciplinati dalla legislazione statale e regionale e dalle presenti Norme".*

Si condivide la valutazione espressa e pertanto si inserisce l'art. 16 con la prescrizione sopraccitata.

ACCOLTA

#### **Art. 42 Pendenza delle scarpate (D)**

Nel presente articolo potrebbero essere indicate solamente le linee guida riferite alla tipologia di cava effettivamente presente sul territorio comunale.

Inoltre come prevede l'analogo articolo del PIAE, si richiede di inserire la prescrizione:

*"La stabilità della parete in scavo, nelle fasi di coltivazione, deve essere attestata attraverso opportune verifiche da eseguirsi da parte di tecnici abilitati, a corredo del progetto di coltivazione".*

La scelta di mantenere gli articoli anche se superflui è necessitata dalla contestuale predisposizione del PIAE con valenza di 18 PAE, pertanto la struttura normativa viene mantenuta inalterata mentre si modificano gli sviluppi nei commi, inserendo la sussistenza o meno del bene/interesse disciplinato. Pertanto si sostituiscono i commi 2.1, 2.2 e 2.3 con la seguente dicitura:

*"la disciplina "Pendenza delle scarpate – cave di argilla (collina e montagna)", "Pendenza delle scarpate – cave di limi argillosi e di limi sabbiosi" e "Pendenza delle scarpate – cave di ghiaia/sabbia" di cui all'art. 43, commi 2.1, 2.2 e 2.3 delle NTA del PIAE non trova applicazione nel caso specifico delle attività estrattive del comune di Montecreto".*

ACCOLTA

#### **Art. 43 Altezza del fronte di scavo (D)**

Analogamente al precedente articolo al fine di semplificare la norma in oggetto, potrebbero essere indicate solamente le linee guida riferite alla tipologia di cava effettivamente presente sul territorio comunale.

Vedi risposta art. 42 relativamente ai commi 2.1 e 2.2.

ACCOLTA

#### **Allegato 1- Prescrizioni Arpa Comune di Montecreto**

##### **Acque superficiali**

Per quel che concerne l'inquinamento delle acque superficiali, nella relazione tecnica si parla di un fosso perimetrale al margine ovest dell'ambito estrattivo. Nell'eventualità venissero riversate in tale corpo idrico delle acque di lavaggio degli impianti di lavorazione, dovrà essere effettuato il monitoraggio a monte e a valle dell'area di cava.

Si ricorda che il piano di monitoraggio con relativi parametri e frequenze, dovrà essere predisposto in accordo con gli enti competenti come riportato nelle NTA del PIAE all'art. 13.

La valutazione è condivisibile per cui si inserisce al paragrafo Acque superficiali la seguente dicitura *"Nell'eventualità venissero riversate in tale corpo idrico delle acque di lavaggio degli impianti di lavorazione, dovrà essere effettuato il monitoraggio a monte e a valle dell'area di cava."*

ACCOLTA



### **Relazione tecnica**

Dalla relazione tecnica illustrativa, non risultano particolari criticità all'ampliamento dell'Ambito Estrattivo in oggetto. Qualora durante l'attività di escavazione dovessero risultare interferenze con le matrici ambientali non segnalate dalla documentazione di PAE, dovranno essere informati gli enti competenti.

ACCOLTA

Nessun rilievo è stato formulato dalla Commissione Tecnica infraregionale per le attività estrattive come emerge dal verbale, assunta l'istruttoria tecnica ivi allegata, che in uno è parte integrante della presente relazione di controdeduzione alle osservazioni per la definizione della Proposta di PIAE con valenza di PAE.

### **Conclusioni**

Sono modificati i seguenti documenti:

- NTA PAE: artt. 14, 16, 42 e 43 e Allegato 1- Prescrizioni ARPA
- Si modificano la tabella del PIAE riepilogativa dei materiali estratti da cave di monte e la tabella del comune di Montecreto
- Relazione Illustrativa, Vol 3 Progetto di Piano, tabelle pagg. 128 e 140